



Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Direzione Attività Economiche e Turismo

Livello Superiore:
Responsabile: Lucia De Siervo
Data Richiesta: 15/10/2015
Numero: 2015/00548
Proponente: Giovanni Bettarini
Altri Proponenti:

Estensore: Lucia De Siervo
Pareri Istruttori: Direzione Urbanistica

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Regolamento: Misure per la tutela ed il decoro del patrimonio culturale del centro storico.

IL CONSIGLIO

PREMESSO che la Costituzione Italiana all'art. 9 afferma il principio della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e che all'art. 32 stabilisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e della collettività;

DATO ATTO che:

- il centro storico del Comune di Firenze è riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1982 e soggetto al Piano di Gestione (art.3 legge 20 febbraio 2006 n.77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale posti sotto la tutela dell'UNESCO" DGC n.106 del 07.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- il centro storico UNESCO è la parte della città di Firenze compresa entro la fascia dei viali ed è costituito da un inestimabile patrimonio di valore storico architettonico che ha mantenuto la riconoscibilità della sua struttura insediativa e la stratificazione dei processi di trasformazione, sia nella rete stradale che negli spazi in edificati che nel patrimonio edilizio esistente pur risalente a diverse epoche di costruzione;
- esso costituisce una centralità simbolica di rilievo mondiale da tutelare attraverso il miglioramento dell'abitabilità e dell'accoglienza e l'innalzamento della consapevolezza per cittadini, esercenti e visitatori dell'appartenenza di tale territorio alla lista del patrimonio mondiale di unica ed eccezionale bellezza;

RITENUTO che la tutela del Centro Storico di Firenze e la tutela del suo patrimonio artistico storico e culturale debbano esplicarsi in rapporto di integrazione e bilanciamento con la libertà di iniziativa economica privata, della salute e della sicurezza, e che è compito delle amministrazioni locali determinare un'adeguata programmazione che miri al temperamento dei vari interessi collettivi coinvolti;

DATO ATTO che:

- gli strumenti della pianificazione ed il Regolamento Edilizio del Comune di Firenze, già dettano regole mirate a mantenere la vivibilità e l'immagine urbana in termini di insediamento di usi e di interventi edilizi (come ad esempio la disciplina generale degli usi di cui agli articoli da 27 a 33 del RU, la specifica disciplina urbanistica del centro storico UNESCO di cui all'art. 73 del RU ed articoli da 71 a 96 del RE) intervenendo su elementi di pregiudizievole interferenza;
- risulta tuttavia necessario intervenire anche su altri elementi che, sebbene estranei alla materia edilizia, sono in grado di arrecare fattori di disagio/disturbo e di impoverimento dell'inestimabile immagine della città di Firenze;
- il Piano Strutturale all'art 32.6 Nucleo storico prevede:
"In particolare nel nucleo storico (Area patrimonio UNESCO), come individuato nella Tavola 12 "Attività economiche", oltre a quanto sopra definito per l'intero territorio comunale dovrà essere:
 - *limitata la specializzazione funzionale della rete delle attività economiche. Il Regolamento Urbanistico e la disciplina di settore dovranno contrastare questa tendenza attraverso provvedimenti specifici da assumere sulla base di un costante monitoraggio delle direttrici di maggiore criticità effettivamente riscontrabili, a partire da quelle individuate nella tavola 12 "Attività economiche" e attraverso l'eventuale istituzione di un osservatorio dedicato;*
 - *limitata la concentrazione delle attività che inducono disagi alla residenza in termini di frequentazione e rumore";*

- l'amministrazione comunale intende, quindi adottare una serie coordinata di misure volte ad una generale lotta al degrado contro quegli elementi e quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quale la salute pubblica, la civile convivenza, la vivibilità del centro storico, il decoro urbano, il paesaggio urbano storico, la tutela dell'immagine e dell'identità storico-architettonica della città anche attraverso la valorizzazione qualitativa degli esercizi commerciali, sia dal punto di vista della tipicità dei prodotti che dell'arredo urbano;

RITENUTO che la cosiddetta "movida", ed il conseguente incontrollato consumo di alcol, attività come gli intrattenimenti danzanti, le attività di somministrazione di alcolici e gli esercizi di commercio al dettaglio, i cosiddetti "minimarket", aperti fino a tarda notte, ma anche il proliferare di luoghi deputati al gioco produttivi di preoccupanti fenomeni di ludopatia siano tutti fattori che espongono a continui ed elevati rischi di un forte degrado e che mettono in pericolo la tutela dei valori artistici, storici ed ambientali dell'area;

RITENUTO, anche in attuazione dei principi e disposizioni previste dall'art. 98 del Codice del Commercio (L.R. 28/2005), che attribuisce ai Comuni la facoltà di sottoporre le attività commerciali a particolari limitazioni e prescrizioni, di individuare le attività o merceologie incompatibili (Titolo I) con le esigenze di tutela del Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, in quanto area di particolare interesse storico-artistico ed ambientale;

VISTO l'articolo 31 comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011 (convertito dalla Legge n. 214 del 22/12/2011) con successive modifiche e integrazioni, che consente, nel rispetto della Disciplina dell'Unione europea sulla concorrenza e sulla libertà di insediamento, l'introduzione di "limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura" connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

VISTO l'art 2 bis del Decreto Legge 8/8/2013, n. 91 modificativo dell'art. 52 del D.lgs 22/1/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che prevede che i Comuni, sentito il Soprintendente, assicurano apposite forme di promozione e salvaguardia ai locali che ospitano attività di artigianato e commercio tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, e ratificate in Italia rispettivamente con legge 167 del 27 settembre 2007 e legge 19 del 19 febbraio 2007;

CONSIDERATO IN PRIMO LUOGO quanto alle attività di artigianato tradizionale ed agli esercizi storici che:

- la permanenza degli esercizi storici, individuati in apposito elenco nel Quadro conoscitivo del Regolamento Urbanistico del Comune di Firenze, è ritenuta elemento qualificante per la città;
- la tutela e la valorizzazione degli esercizi storici passa attraverso la salvaguardia di tali insediamenti, garantendo la continuità di esercizio negli stessi locali, la conservazione degli arredi, attrezzature e insegne che hanno caratterizzato storicamente tali attività, contribuendo altresì al prestigio e al decoro urbano del Centro Storico;
- l'azione dell'Amministrazione comunale è, a questo proposito, volta a scongiurare l'omologazione commerciale causata dall'uniformarsi delle tipologie di attività, presenti nel proprio centro storico, con insegne, prodotti offerti e modalità di servizio che, attraverso un processo di standardizzazione, fa disperdere i caratteri identitari del tessuto urbano e con essi le radici culturali insite nelle attività commerciali e artigianali tradizionali, rappresentate in particolare dagli esercizi storici;
- la tutela contenuta nel Titolo III del Piano della distribuzione e localizzazione della Funzione di somministrazione (disciplina peraltro già recepita dal vigente Regolamento Urbanistico all'art. 32 delle NTA) ha contribuito a mantenere e salvaguardare l'immagine e la tradizione storico culturale della città;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, d'istituire una specifica funzione d'uso dei locali sede di tali attività, denominata "funzione di esercizio storico", quale species delle destinazioni d'uso previste per le attività

individuare dal Regolamento Urbanistico nell'allegato "Elenco degli esercizi storici", in attuazione ed esecuzione delle relative disposizioni;

RITENUTO, altresì, che i requisiti che integrano la "funzione di esercizio storico", debbano essere mantenuti anche in occasione di modifiche soggettive ed oggettive degli esercizi storici in essere, e tali requisiti dovranno essere in ogni caso dichiarati nei titoli necessari. La verifica della permanenza e del mantenimento dei requisiti è demandata ad una commissione di esperti, composta da funzionari e dirigenti del Comune, nominata dal Direttore generale. La Giunta approva apposito disciplinare, che fra l'altro esplicita dettagliatamente detti requisiti (art. 5);

RITENUTO ribadire la disciplina delle tipologie commerciali ammesse, già contenuta nel Regolamento Urbanistico, per Via dei Tornabuoni e Ponte Vecchio e il divieto di somministrazione di alimenti e bevande per Ponte Vecchio (art. 4);

VALUTATO dover estendere la disciplina del decoro dei locali momentaneamente non utilizzati (art. 6);

CONFERMATE per la restante disciplina le limitazioni e i vincoli già previsti nel Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013, che vengono integrati e sostituiti dal Regolamento attuale;

CONSIDERATO **IN SECONDO LUOGO**, quanto al "settore alimentare", che:

- la prevalenza di attività della medesima tipologia, quali pizzerie e altra somministrazione fast-food, oltre a non garantire un'equilibrata varietà di offerta, incide anche sull'immagine stessa della città e sulla sua identità di città d'arte;
- gli esercizi di commercio del settore alimentare organizzati con il sistema di vendita al libero servizio, i c.d. "minimarket", per la loro intensa presenza nella zona d'interesse, la distribuzione di prodotti diversi da quelli tipici locali ed a filiera corta, per le modalità di esposizione dei beni in vendita, risultano disarmonici rispetto al contesto architettonico degli immobili in cui sono insediati, impattanti sotto il profilo del decoro, negativamente incidenti sull'immagine stessa della città e sulla sua identità di città d'arte;
- le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto catalizzatrici di schiamazzi e rumori, provocati dagli avventori fuori dal locale e sovente non governati dagli stessi esercenti, incidono negativamente sul diritto al riposo dei residenti e quindi sull'immagine stessa della città;
- negli ultimi anni si è potuto registrare nel Centro Storico un insediamento massiccio di esercizi di vicinato, quasi esclusivamente dedicati alla vendita di bevande alcoliche e che, per le abitudini della clientela di tali esercizi, che tende a consumare le bevande acquistate direttamente in strada, vi sia necessità di un aumento del numero dei servizi igienici nel Centro Storico della città, onde scongiurare problemi di degrado e di igiene pubblica;

VISTO che i consumatori di prodotti alcolici, che frequentano tale tipologia di esercizi, sono soliti stazionare davanti al locale, arrecando sovente disturbo alla cittadinanza;

VISTO che dall'attività di vigilanza e di controllo della Polizia Municipale delle annualità 2013-2014 -2015 si evince che i cd "Minimarket" sono stati luogo di importanti rilevazioni di infrazioni legate al consumo di alcol;

CONSIDERATO CHE il fenomeno dell'abuso del consumo di alcol costituisce un importante fattore di rischio alla salute pubblica come desumibile dalla valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol-Cne-sps e dai dati della relazione "Consumi di alcol e ricorso ai servizi alcolologici nell'Asl 10 di Firenze" del 23/09/2015 dell'Osservatorio epidemiologia – Ars toscana per cui nel 2014 si è avuto in città, per tale problematicità, un numero di accessi al pronto soccorso notevolmente superiore rispetto alla media regionale;

DATO ATTO che per gli esercizi di somministrazione e per gli esercizi di vendita con consumo sul posto, l'Amministrazione ha già adottato una disciplina specifica in termini di superficie e di servizi igienici di

cortesia, e che sia opportuno adottare analoga disciplina anche per gli esercizi che vendono prodotti alcolici di qualsiasi gradazione;

VISTA la nota del 12/10/2015 della Quadrifoglio spa nella quale si evidenziano i problemi conseguenti sia alle scarse dimensioni degli esercizi, cd "Minimarket", i quali "per la ridotta dimensione degli spazi adibiti alla vendita, spesso di pochi metri quadri, completamente riempiti di merce, non consente lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti da imballaggio e provoca di frequente l'abbandono dei rifiuti sulla strada, senza utilizzare i contenitori appropriati"; nella stessa sono evidenziate anche le problematiche relative all'igiene, derivanti dalla mancanza di servizi igienici di cortesia all'interno degli esercizi;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare ulteriori caratteristiche strutturali per le nuove attività di commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato, di somministrazione, che pongono in vendita bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e, di conseguenza, consentire nuovi insediamenti di tali attività solo ove sia attestato, in sede di presentazione del titolo abilitante, il possesso dei presupposti e dei requisiti stabiliti, e sia in ogni caso costantemente garantita l'osservanza delle disposizioni in materia;

RITENUTO dover prevedere, anche per gli esercizi esistenti organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, norme che migliorino la propria offerta commerciale;

CONSIDERATO **IN TERZO LUOGO**, quanto alle attività del tempo libero, che:

- le attività d'intrattenimento danzante, in forma esclusiva, principale o anche solo accessoria, per le caratteristiche della zona d'interesse risultano particolarmente moleste sotto il profilo delle emissioni sonore, per l'effusione di rumori, di musica ad alto volume, nonché per gli schiamazzi provocati dagli avventori fuori dal locale, che si protraggono fino a tarda notte incidendo sul normale riposo delle persone, corollario del diritto alla salute;
- onde prevenire a monte detti fattori di disturbo, è necessario vietare nel Centro Storico Unesco l'insediamento di nuove attività d'intrattenimento danzante, in forma esclusiva, principale o anche solo accessoria (art. 2 comma 5 lettera f);
- che i riscontrati preoccupanti casi di ludopatia (o gioco d'azzardo patologico), per le connesse conseguenze di grave allarme sociale, quali la commissione di furti, frodi e altri reati, l'abbandono dello studio o del lavoro, la compromissione dei rapporti familiari e lo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol, hanno richiamato da tempo l'attenzione dell'Amministrazione Comunale;
- che la zona UNESCO, oltre ai residenti, è frequentata da turisti, anche molto giovani, italiani e stranieri, particolarmente esposti ai rischi collegati al gioco d'azzardo;

RITENUTO che per tali ragioni è necessario vietare ogni attività di gioco ex artt. 86 e 88 del TULPS, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da gioco" e dalla Legge Regionale n. 57/2013, in ordine al residuo territorio cittadino;

CONSIDERATO **IN QUARTO LUOGO**, quanto al consumo di bevande alcoliche, che:

- il fenomeno dell'abuso di sostanze alcoliche è stato, in questi anni, costantemente monitorato, anche a seguito di episodi di violenza e di degrado, ed oggetto di specifici provvedimenti, quali Ordinanze Sindacali o prefettizie per vietare la vendita compresa quella per asporto, o per limitare la somministrazione di bevande alcoliche dopo un determinato orario;
- che sono stati adottati, Protocolli d'intesa, sulla base di un'adesione volontaria delle parti sociali, con la collaborazione della Prefettura;
- le azioni già intraprese hanno prodotto una diminuzione degli episodi di violenza per cui, come emerge dalla relazione, datata 7 agosto 2015, della Direzione Corpo Polizia Municipale, sono oggi rilevati sul territorio, principalmente per l'abuso di alcol e per gli aspetti degenerativi della movida, problemi di ordine pubblico, problemi di degrado, di disagio come bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno dell'importante patrimonio artistico e culturale di Firenze;
- l'abuso di sostanze alcoliche, come risulta dalla nota della Questura trasmessa in data 16 ottobre 2015, prosegue indipendentemente dalla stagionalità degli eventi e che questo induce a protrarre i divieti per un tempo idoneo a modificare le abitudini, gli stili di vita e per rendere efficaci buone pratiche atte ad arginare il fenomeno;

- negli anni l'Amministrazione comunale ha adottato provvedimenti preventivi volti ad arginare il fenomeno: una campagna di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai giovani ed agli studenti che vivono "la notte fiorentina", con finalità di formazione al rispetto dei luoghi e delle persone; l'aumento delle telecamere in alcune piazze del Centro Storico di Firenze, con funzione deterrente; alcuni interventi di igiene urbana come la collocazione di cassonetti interrati a scomparsa per la raccolta dei rifiuti;

VISTA la nota di Quadrifoglio spa, citata in precedenza, nella quale è evidenziato tra l'altro che "L'orario di apertura prolungato (...) oltre a dare l'occasione per l'approvvigionamento di alcolici anche in orari insoliti, ben oltre la mezzanotte, provoca a sua volta altre conseguenze come: abbandono di bottiglie vuote nei posti più insoliti (scalinate, mensole, stipiti dei portoni, piedistalli delle statue, ecc.); vetri rotti sul selciato, deiezioni urinarie diffuse nei posti più impensati, come chiassi, vicoli e piccole stradine a fondo chiuso; rigurgiti provocati dall'eccesso di alcool". Ciò obbliga il gestore del servizio di igiene pubblica ad intervenire in maniera diffusa e capillare su una quantità cospicua di punti e luoghi di degrado, distribuita nel centro storico di Firenze, con aggravio di spesa, distogliendo tempo e risorse al servizio di altre aree. "I servizi di lavaggio e disinfezione di vicoli, chiassi e punti mirati, oggi già programmati nella zona del centro storico per un totale di circa 40 ore/giorno (divisi tra mattina e pomeriggio) vengono erogati e intervengono in luoghi sempre diversi con dispendio di tempi e di efficienza, con enormi difficoltà anche sulle modalità ed efficacia delle segnalazioni";

CONSIDERATO, inoltre, che anche le bottiglie e i contenitori di vetro, indipendentemente dalla bevanda negli stessi contenuta, possono rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone, in particolare nelle ore notturne e un rischio per la salvaguardia e tutela del patrimonio culturale cittadino, viene stabilito dalle ore 21,00 alle ore 6,00, il divieto di vendita e di vendita per asporto da parte dei somministratori di ogni bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo nell'ambito delle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 7 comma 2);

RITENUTO necessario che il Comune di Firenze intervenga, con provvedimenti preventivi più strutturali e stabili, sulla vendita e sulla somministrazione degli alcolici, per limitare gli effetti negativi del consumo dell'abuso, non potendosi limitare all'azione delle Forze dell'ordine nei confronti della trasgressione delle regole di civile convivenza, e prevedendo misure anche a carico dei gestori delle attività imprenditoriali, qualora si configuri una loro responsabilità;

VISTO il Codice del Commercio, L.R. 28/2005, che attribuisce al Comune la potestà di limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, per quanto riguarda il Commercio in sede fissa al comma 3 dell'articolo 15bis e che analoga norma è contenuta all'art 42 comma 4, per quanto attiene la somministrazione di bevande alcoliche;

RICHIAMATA anche la sentenza della Corte Costituzionale 19/01/2012 n. 299, la quale, nel pronunciarsi su ricorsi proposti nei confronti dell'art. 31 comma 1 del DL 201/2011, ha stabilito che la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali "*non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica*", assumendo dunque la possibilità per l'autorità amministrativa, nell'esercizio dei propri poteri, di ordinare il divieto di vendita di bevande alcoliche in determinati orari;

RITENUTO prevalente l'interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, del decoro del patrimonio culturale cittadino, della vivibilità urbana in particolare nel Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, rispetto alla parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale che la riduzione di orario comporta;

RITENUTO che la misura più idonea a tutelare gli interessi sopra richiamati, sia quella di limitare l'orario di vendita, di vendita per asporto e di somministrazione delle sostanze alcoliche negli orari notturni, quando essa dà luogo ai fenomeni di degrado e di disturbo sopra menzionati, anche in connessione con la cosiddetta "movida";

RITENUTO opportuno individuare, per la riduzione dell'orario di vendita delle bevande alcoliche, una fascia oraria che non pregiudichi le abitudini di spesa delle famiglie e che incida il meno possibile sui diritti delle imprese esercenti le attività di commercio e prevedere opportune deroghe per ricorrenze e date particolari, come la notte di Capodanno, la notte Bianca e la notte di San Giovanni o altre eventuali indicate con motivata Deliberazione della Giunta comunale;

VISTI gli articoli 15 bis e 42 comma 4 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO che con Sentenza n. 384/2015 del 09.07.2015 il Tar Toscana individua come Organo competente a porre limitazioni o divieti in materia di alcol in base ai predetti articoli, il Consiglio Comunale: *“Il carattere stabile della disciplina ... e l'indubbia attinenza alla regolamentazione generale dello svolgimento di attività economiche (come la vendita di bevande alcoliche) evidenziano, con sufficiente evidenza, come si tratti di disciplina di carattere sostanzialmente regolamentare da attribuire alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi della previsione dell'art. 42, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267”*;

RITENUTO opportuno, per limitare il consumo di alcol, soprattutto da parte dei giovani, stabilire anche il divieto di promozione, offerte o comunque condizioni vantaggiose e di pubblicità delle bevande alcoliche, compreso il divieto di vendere o somministrare a prezzi particolarmente vantaggiosi a partecipanti a gruppi itineranti organizzati, i cosiddetti “alcol tour”; verranno dunque sanzionati anche gli Organizzatori di tali tour;

RITENUTO dover stabilire, che gli esercenti debbano provvedere alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo entro un'ora dalla chiusura del locale al fine di garantire il decoro del patrimonio culturale cittadino;

RITENUTO che le misure di contrasto all'abuso di sostanze alcoliche, previste dal Titolo II all'art. 7 siano applicate anche ai posteggi alimentari di commercio sulle aree pubbliche;

VISTI gli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana;

VISTO l'art. 98 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

VISTO l'art. 42, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Piano strutturale, art 32.6 Nucleo storico;

VISTO il Regolamento Urbanistico;

VISTO il Regolamento Edilizio;

VISTO l'articolo 19 della Legge 241 del 7/8/1990;

DATO ATTO che, dalla presente deliberazione, non deriveranno effetti contabili diretti o indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata e, pertanto, non è necessario il parere del responsabile del servizio finanziario;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi in narrativa esposti:

1. di approvare il Regolamento “Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico”, Allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
 - a) il Titolo 3 del Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale di cui alla Del. C.C. 2011/C/00056 del 07.11.2011 come modificata dalla Del. 2013/C/00052 del 21.10.2013;
 - b) l’art. 12 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione di cui alla Del. C.C. 2012/C/00010 del 26.03.2012;
 - c) ogni altra norma in contrasto con il Regolamento di cui al precedente punto 1.